

## Circolare INPS – Bonus alternanza e apprendistato

La circolare INPS n. 109/2017 disciplina le modalità attuative del bonus contributivo per i datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato (anche apprendistato), studenti che abbiano svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro e di apprendistato presso la medesima azienda.

Il bonus, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 308-310) consiste in un **esonero contributivo** - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - valido per le nuove assunzioni effettuate **dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018**. L'esonero ha una **durata massima di 3 anni** (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), e ha un **importo massimo pari a € 3.250 su base annua** (€270,83 mensili)<sup>1</sup>.

Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (come stabilito dalla circolare INPS n.84/1999).

### Datori di lavoro beneficiari dell'esonero contributivo

L'esonero si applica ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, **entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio**:

- Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di **alternanza scuola-lavoro**:
  - pari almeno al **30 % delle ore di alternanza** previste dalla L.107/2015. Il monte orario annuale per i percorsi di alternanza ammonta a 400 ore nel triennio per gli Istituti tecnici e professionali e 200 ore nel triennio per i licei; dunque, l'incentivo sarà valido per i datori di lavoro che assumono giovani che hanno svolto **120 ore negli Istituti tecnici e professionali e 60 ore nei licei**. Tale regola si applica anche nel caso di giovani che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore nel 2017 e che quindi non sono ancora soggetti agli obblighi della L.107/2015;
  - pari ad almeno 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di leFP;
  - pari ad almeno il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza negli istituti tecnici superiori (ITS);
  - pari al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

La circolare 109/2017 specifica che l'attività formativa di alternanza scuola-lavoro può essere svolta **anche durante la sospensione delle attività didattiche** e con la modalità dell'**impresa formativa simulata**, che prevede la costituzione di un'azienda virtuale, animata dagli studenti, che svolge un'attività di mercato in rete (*e-commerce*) e che fa riferimento a un'azienda reale (azienda tutor o madrina).

- Studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di **apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il

---

<sup>1</sup> Per i rapporti di lavoro instaurati nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

certificato di specializzazione tecnica superiore (I livello) o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca (III livello). Nel caso dell'apprendistato di ricerca, per cui non è previsto il conseguimento di un titolo, la circolare INPS precisa che l'assunzione a tempo indeterminato, per essere incentivata, deve avvenire **entro 6 mesi dal completamento del progetto di ricerca** presso il medesimo datore di lavoro.

L'incentivo è rivolto a tutti i datori di lavoro privati e si applica **sia agli imprenditori che ai non imprenditori**, nonché:

- a **enti pubblici economici** (EPE). Pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, infatti, svolgono in via principale o esclusiva un'attività economica in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore;
- a **organismi pubblici** che sono stati **interessati da processi di privatizzazione** (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale.

Sono esclusi dall'applicazione del beneficio le **pubbliche amministrazioni** e le **istituzioni universitarie**.

### Natura dell'incentivo

Sotto il profilo soggettivo, l'esonero contributivo assume la natura tipica di **incentivo all'occupazione non sottoposto alla disciplina del *de minimis***.

### Rapporti di lavoro incentivati - somministrazione

L'INPS chiarisce che l'esonero contributivo spetta anche nel caso in cui l'azienda assuma a tempo indeterminato un giovane che abbia svolto il periodo di apprendistato duale nella medesima azienda mediante **somministrazione**, entro 6 mesi dal titolo.

L'esonero spetta non solo nell'ipotesi in cui il rapporto a tempo indeterminato venga instaurato **con la medesima agenzia di somministrazione**, ma anche nel caso in cui l'ex utilizzatore decida di assumere in via diretta e a tempo indeterminato il **lavoratore** al quale, in precedenza, **ha erogato la formazione**.

La circolare specifica che i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso datore di lavoro a titolo subordinato o somministrato **sono cumulabili** ai fini del riconoscimento dell'incentivo, purché i relativi rapporti di lavoro rispettino i requisiti previsti dalla Legge di Bilancio (art. 1, comma 308 della L.232/2016).

Il diritto ad usufruire dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione elencati dall'art. 31 del D.lgs. 150/2015 e delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria previsti dalla L. n. 296/2006.

## Esclusioni

L'esonero non è applicabile:

- alle assunzioni effettuate con **contratti di lavoro domestico** (per i quali la normativa già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria) e quelli relativi agli operai del **settore agricolo**.
- alle assunzioni effettuate con **contratti di lavoro intermittente o a chiamata**, (artt. 13-18 del D.lgs. n. 81/2015), anche se a tempo indeterminato, a causa della **natura discontinua** delle prestazioni regolate con tale tipologia contrattuale.

La circolare precisa che l'incentivo all'assunzione spetta **anche nel caso in cui l'assunzione o la trasformazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato costituiscono attuazione di un obbligo preesistente**, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. Ad esempio, può fruire dell'esonero anche un datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i 12 mesi successivi, un lavoratore che abbia lavorato nella stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi con uno o più contratti a tempo determinato.

## Compatibilità con altre forme di incentivo all'occupazione

L'esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente.

È invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali l'incentivo per l'assunzione dei **lavoratori disabili** e l'incentivo all'assunzione di **beneficiari del trattamento NASpI** al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.

## Modalità di fruizione dell'incentivo

Per la fruizione dell'incentivo, l'INPS ha predisposto un'apposita **procedura telematica** ("308-2016") sul proprio sito internet, tramite la quale l'utente può richiedere la prenotazione delle somme corrispondenti all'ammontare della decontribuzione. I datori di lavoro interessati al riconoscimento dell'agevolazione, nella domanda preliminare di ammissione all'incentivo, dovranno indicare:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione;
- l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
- l'aliquota contributiva datoriale che verrà applicata;
- la tipologia oraria del rapporto e l'eventuale percentuale di part time.

L'INPS verifica la disponibilità delle risorse ed entro 48 ore dalla trasmissione del modulo comunica per via telematica la prenotazione in favore del datore di lavoro richiedente.

Entro 10 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro, per accedere all'incentivo, comunica l'avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato. Se tale termine non viene rispettato, la precedente prenotazione delle somme diventa inefficace.

Una volta confermata la disponibilità delle somme, l'utente, successivamente all'assunzione, formula la domanda definitiva di ammissione al beneficio.

Nel caso in cui l'istanza di prenotazione dell'incentivo venisse rigettata per carenza di fondi, rimarrà valida per 30 giorni, mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione. Qualora l'istanza telematica venisse accolta, il datore di lavoro riceverà l'indicazione della misura massima complessiva dell'incentivo spettante che dovrà essere fruito in trentasei quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

L'esonero è riconosciuto in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse finanziarie. Nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche in via prospettica, non saranno prese in considerazione ulteriori domande. Le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro, ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata.

A tale proposito, la circolare ha reso noto che il modulo di prenotazione delle istanze verrà reso disponibile sul portale internet dell'INPS l'11 luglio 2017. Di conseguenza, le istanze (pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta dell'incentivo) relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (10 luglio 2017) saranno elaborate **secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione**. Invece, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (11 luglio 2017) saranno elaborate secondo il criterio rappresentato dall'**ordine cronologico di presentazione dell'istanza**.

### **Risorse finanziarie**

La legge di Bilancio 2017 ha destinato all'esonero contributivo delle risorse pari a:

- € 7,4 mln per l'anno 2017;
- € 40,8 mln il 2018;
- € 86,9 mln per il 2019;
- € 84 mln per il 2020;
- € 50,7 mln per il 2021;
- € 4,3 mln per il 2022.